

SCHEDA DI SINTESI E TESTO DELLA LEGGE - REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 08-11-1988 ISTITUZIONE "PREMIO ETTORE MAJORANA - ERICE – SCIENZA PER LA PACE .

Con questa legge la regione Sicilia istituisce a decorrere dall'anno 1988 il "Premio Ettore Majorana - Erice - Scienza per la pace". La gestione del premio e delle attività ed iniziative ad esso connesse è affidata al Centro di cultura scientifica "Ettore Majorana", con sede in Erice.

Il premio dovrà essere assegnato ad autorevolissime personalità del mondo della scienza, scelte sia dall'ambito umanistico che tecnico - scientifico, a seguito di votazione espressa dagli scienziati firmatari del "Manifesto di Erice" e da autorevoli personalità del mondo della cultura, degli studi universitari e della ricerca scientifica.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare ogni anno in favore del suddetto Centro di cultura scientifica "Ettore Majorana" di Erice la somma di lire 1.000 milioni, quale importo del premio, e di lire 250 milioni per le spese di gestione delle attività ed iniziative connesse all'assegnazione del premio.

In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione del Centro di cultura scientifica "Ettore Majorana" l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni allo stesso Centro per la gestione di speciali iniziative ed attività commemorative ed un contributo straordinario di lire 3.500 milioni per realizzare la ristrutturazione ed il restauro del complesso San Rocco e per opere di definitiva sistemazione del complesso del San Domenico siti in Erice.

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 08-11-1988. ISTITUZIONE << PREMIO ETTORE MAJORANA - ERICE – SCIENZA PER LA PACE >>.

ARTICOLO 1

1. E' istituito a decorrere dall' anno 1988 il << Premio Ettore Majorana - Erice - Scienza per la pace >>.

ARTICOLO 2

1. La gestione del premio e delle attività ed iniziative ad esso connesse è affidata al Centro di cultura scientifica << Ettore Majorana >>, con sede in Erice.

ARTICOLO 3

1. Il premio dovrà essere assegnato ad autorevolissime personalità del mondo della scienza, scelte sia dall' ambito umanistico che tecnico - scientifico, a seguito di votazione espressa dagli scienziati firmatari del << Manifesto di Erice >> e da autorevoli personalità del mondo della cultura, degli studi universitari e della ricerca scientifica.

ARTICOLO 4

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare ogni anno in favore del suddetto Centro di cultura scientifica << Ettore Majorana >> di Erice la somma di lire 1.000 milioni, quale importo del premio, e di lire 250 milioni per le spese di gestione delle attività ed iniziative connesse all' assegnazione del premio.

ARTICOLO 5

1. In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione del Centro di cultura scientifica << Ettore Majorana >>, l' Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni allo stesso Centro per la gestione di speciali iniziative ed attività commemorative ed un contributo straordinario di lire 3.500 milioni per realizzare la ristrutturazione ed il restauro del complesso San Rocco e per opere di definitiva sistemazione del complesso del San Domenico siti in Erice.

ARTICOLO 6

1. All' onere di lire 5.250 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nello esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 1.750 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 3.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l' anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.00 - Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto strategico << F >>: Riassetto territoriale, tutela dell' ambiente e valorizzazione dei beni culturali.

2. Gli oneri di cui all' articolo 4 ricadenti negli esercizi successivi, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto strategico << F >>.

ARTICOLO 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.